

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 966**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CREMA, DEL TURCO, CASILLO,  
MANIERI e LABELLARTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2001**

—————

Istituzione dell’obbligo della motivazione per il decreto del  
rinvio a giudizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue due obiettivi «generalmente condivisibili»: in primo luogo tenta di porre un freno ad una prassi applicativa assolutamente irrituale; in secondo luogo punta a contribuire ad un riassetto della fase pre-dibattimentale, non più differibile affinché il processo funzioni.

Sotto il primo profilo, il riferimento è alla tendenza, non assoluta, ma comunque generalizzata, a concepire l'udienza preliminare come luogo processuale destinato puramente e semplicemente al «passaggio delle carte» dal giudice dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento; sotto il secondo profilo, si ha riguardo all'esigenza che vi sia l'approfondimento dibattimentale, solo ove lo stesso appaia assolutamente indispensabile. In proposito, vale rammentare che il modulo procedimentale accusatorio, che è dispendioso, andrebbe attivato - onde evitare un ingiustificato «ingolfamento» degli uffici giudiziari - solo rispetto alle *res in iudicium deducendae* di difficile soluzione e, quindi, particolarmente complesse. Memori del brocardo «*in claris non fit interpretatio*», quindi, parrebbero au-

spicabili un più largo uso del non luogo a procedere, specialmente dopo l'intervento manipolatore della Corte costituzionale sull'articolo 425 del codice di procedura penale, nonché un più facile ricorso ai riti alternativi.

Orbene, un inciso va aperto: quanto detto resta lettera morta, se non accompagnato da una riforma del diritto penale sostanziale, volta a restringere sempre più gli ambiti di intervento della sanzione penale. In altri termini, va abbandonata l'intenzione di creare, facendo ricorso all'intervento penale, un sistema di controllo sociale alternativo rispetto a quello ordinario, che rinviene nella «supplenza magistratuale» il proprio cardine.

Tornando allo specifico disegno di legge, nella consapevolezza che non possa essere risolutivo, in quanto misura «tampone», esso comunque sembra percorrere la giusta direzione: ossia consente al giudice del dibattimento - in sede di questioni preliminari - di effettuare un controllo interno, avente ad oggetto il rituale esercizio, ad opera del giudice dell'udienza preliminare, dei suoi poteri e, quindi, della funzione allo stesso riconosciuta dalla legge processuale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f*-bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale;».

## Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, le parole: «comma 1, lettere *c*) e *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *c*), *f*) e *f*-bis)».

## Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h*-bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale».

## Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 552 del codice di procedura penale, le parole: «dalle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *c*), *d*), *f*), *e*), *f*) ed *h*-bis) del comma 1».

